

REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO 1



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALTOPIANO DI PINÉ"

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via del 26 Maggio n.6 - 38042 BASELGA DI PINE' (TN)

C.F. 96057080226 Tel. 0461/557138 Fax 0461/558163

segr.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it

<http://icpine.eu/>



REGOLAMENTO INTERNO DI VALUTAZIONE

Approvato dal Collegio docenti del 14 maggio 2024 e dal Consiglio dell'Istituzione del 22 maggio 2024.

1. PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè adotta il presente documento in base a quanto previsto dal D.P.P. 7 ottobre 2010, n.22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e successive modificazioni)".¹

2. FINALITÀ

La valutazione dello studente è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento ed ha lo scopo di:

- accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso di istruzione e di renderlo co-responsabile dei traguardi previsti;
- promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
- svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato.

3. IL PROCESSO E GLI STRUMENTI

3.1 COSA VIENE VALUTATO

I docenti valutano il processo formativo e i risultati di apprendimento raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai Piani di Studio d'Istituto.

Inoltre valutano i processi di apprendimento relativamente al metodo di studio, alle competenze disciplinari e trasversali e alla capacità relazionale, cioè la capacità di assumere comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola.

3.2 CHI VALUTA

La valutazione disciplinare o delle aree di apprendimento è collegiale. Essa spetta al Consiglio di Classe, su proposta motivata e documentata del docente responsabile del processo di apprendimento/insegnamento disciplinare il quale, per esprimere il

¹ Allegato A: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

giudizio, deve avere raccolto le evidenze necessarie e sufficienti, attraverso le modalità ed i tempi stabiliti. Pertanto il Consiglio di classe, presieduto dalla Dirigente scolastica o da un docente da lui delegato, valuta gli apprendimenti e la capacità relazionale dello studente. Alla valutazione partecipa il docente di sostegno relativamente a tutti gli alunni della classe di titolarità. L'insegnante di religione partecipa alla valutazione per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Gli assistenti educatori o eventuali esperti che contribuiscono alla realizzazione del Piano di studio di singoli alunni forniscono al Consiglio di classe gli elementi valutativi raccolti.

3.3 QUANDO SI VALUTA

La valutazione dello studente è formalizzata tramite uno specifico documento a metà dell'anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) ed al suo termine (valutazione finale o annuale). La valutazione finale delle competenze trasversali e disciplinari è riferita a ciascun anno scolastico.

4. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado vengono effettuate una valutazione intermedia, a metà anno scolastico, e una valutazione finale al suo termine.

A. Scuola Primaria

Nella Scuola Primaria la sommatoria delle prove, almeno tre per quadrimestre, trova una sintesi nel documento di valutazione quadrimestrale e finale.

Per il primo biennio, dove la valutazione avviene per aree di apprendimento, sono previste almeno tre prove per ogni area di apprendimento.

L'accertamento delle competenze acquisite viene inoltre appurato mediante l'osservazione sistematica degli studenti durante le attività didattiche.

Sarà quindi attribuito un unico giudizio sintetico per ciascuna delle aree di apprendimento che dovrà essere il frutto di una valutazione condivisa in base alle competenze raggiunte.

Le aree di apprendimento sono le seguenti:

1. lingua italiana;
2. lingue comunitarie;
3. matematica, scienze e tecnologia;
4. storia con educazione alla cittadinanza e geografia;
5. musica, arte, immagine, scienze motorie e sportive;
6. religione cattolica (per chi se ne avvale);
7. educazione civica e alla cittadinanza.

Per ciascuna delle aree, il giudizio sintetico si formula secondo indicatori condivisi e comuni alle diverse discipline sulla base delle competenze previste dai Piani di Studio d'Istituto. Fondamentale è, infatti, che la condivisione dei compiti di

alfabetizzazione avvenga attraverso una progettazione equilibrata e bilanciata di attività integrate da parte dei docenti delle stesse aree disciplinari.

Nel secondo biennio della Scuola Primaria è introdotta anticipatamente l'attribuzione di un giudizio sintetico per ogni disciplina.

Le verifiche effettuate per la rilevazione degli apprendimenti sono strutturate attraverso prove concordate, a livello di classi parallele e di Dipartimento, dagli insegnanti in base ai percorsi svolti dagli alunni.

B. Scuola Secondaria di Primo Grado

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, sono state definite le modalità e gli strumenti idonei a raccogliere elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze. Per le discipline che prevedono la prova scritta si stabilisce il numero minimo di tre a quadrimestre. Le altre discipline devono prevedere almeno tre verifiche orali e/o tecnico-pratiche per quadrimestre.

I Dipartimenti disciplinari e gli insegnanti di classi parallele programmano annualmente prove su traccia o indicatori comuni.

5. MODALITÀ E STRUMENTI IDONEI ALLA RACCOLTA DEGLI ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE

La verifica dell'efficacia dei percorsi di insegnamento-apprendimento avviene principalmente attraverso la valutazione **in itinere** e la valutazione **sommativa**.

A. Valutazione **in itinere o formativa**

La valutazione **in itinere o formativa**, è affidata all'interazione quotidiana e a prove di varie tipologie scandite con regolarità. Essa vuole accertare in modo analitico, durante i processi in essere, quali abilità e conoscenze lo studente stia acquisendo; si basa su prove di verifica che riguardano brevi segmenti del percorso, su osservazioni sistematiche del lavoro svolto a casa e a scuola e su un'analisi dell'atteggiamento verso il lavoro scolastico (attenzione, impegno, interesse). Essa costituisce un elemento di riflessione in merito alle scelte didattiche e metodologiche adottate ed evidenzia l'eventuale necessità di riformulazione della progettazione. Gli esiti delle prove di verifica in itinere **concorrono** alla formulazione del giudizio sintetico quadrimestrale.

B. Valutazione **sommativa**

La valutazione **sommativa** viene attuata a conclusione di un percorso di apprendimento previsto nel piano di studi della disciplina: essa intende elaborare un giudizio complessivo sulle competenze conseguite dallo studente e fornire un bilancio consuntivo del suo percorso di apprendimento in relazione ad obiettivi

prefissati. Si basa su prove di diversa tipologia, articolate e complesse, il cui numero minimo è stabilito per ciascuna disciplina. Gli esiti delle prove di verifica sommativa incidono sulla formulazione del giudizio sintetico quadrimestrale. Nell'ottica di favorire l'omogeneità nel raggiungimento dei risultati e nei criteri di valutazione è opportuno che si predispongano delle prove di competenza comuni per classi parallele. I docenti annotano nel REL l'esito di tutte le prove di verifica di ciascuno studente, con indicazione della data di svolgimento e dell'oggetto della prova. Tale annotazione deve essere effettuata tempestivamente e non oltre i 15 giorni successivi allo svolgimento della prova.

5.1 PROVE DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Le prove di verifiche si devono considerare come un momento formativo e di autovalutazione del processo di insegnamento/apprendimento. La verifica si fonda sui dati raccolti attraverso diverse tipologie di prove orali, scritte e pratiche che hanno lo scopo di rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti.

5.1.1 MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

Nella predisposizione delle prove:

- a. le richieste devono essere chiare ed esplicite;
- b. i contenuti devono essere coerenti con i piani di studio e devono essere stati preventivamente trattati in classe;
- c. le prove scritte devono essere programmate dai docenti con congruo anticipo (SSPG circa una settimana prima) e annotate sul registro di classe per evitare sovrapposizioni nella stessa giornata e un appesantimento eccessivo della settimana; inoltre devono essere corrette in tempi brevi per poter progettare un eventuale percorso di recupero delle abilità;
- d. i criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrati agli studenti;
- e. le esercitazioni proposte devono essere graduate dal semplice al complesso (prove a difficoltà crescente), dal generale allo specifico, in modo da consentire ad ogni alunno di svolgere con successo almeno una parte della prova;
- f. è opportuno che i docenti di disciplina concordino dei criteri di valutazione comuni definendo i saperi essenziali.

5.1.2 TIPOLOGIE DI PROVE

Affinchè per ogni abilità e conoscenza previste siano utilizzati strumenti di verifica coerenti, vengono individuate alcune tipologie di verifiche:

- prove orali di comprensione e di produzione:
 - interrogazioni brevi (su singoli aspetti di un argomento trattato);
 - interrogazioni più complesse, ovvero colloqui volti a rilevare le conoscenze acquisite su uno o più argomenti e la capacità di realizzare collegamenti logici e interdisciplinari;
 - interventi spontanei;

- esposizione individuale o di gruppo di lavori di ricerca;
- compiti autentici e di realtà (partecipazione a progetti, ...).
- prove scritte di comprensione e di produzione:
 - a risposta chiusa (scelta multipla, vero/falso, cloze, completamento, ecc.);
 - a stimolo aperto o risposta aperta: esercitazioni, relazioni su argomenti o attività svolte; saggi brevi; riassunti ecc.
- prove pratiche-operative:
 - prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, prove di laboratorio.

5.1.3 NUMERO MINIMO DI PROVE DI VERIFICA

Per avere una valutazione significativa, è necessario che le prove siano in numero congruo e comunque non meno di tre per italiano, matematica e lingue comunitarie per quadrimestre e non meno di due per le altre discipline o ambiti disciplinari.

5.1.4 ESITI NEGATIVI E INTERVENTI DI RECUPERO

Durante i consigli di classe i docenti si soffermano sulle situazioni di difficoltà nell'apprendimento degli alunni che hanno riportato molte valutazioni non sufficienti ed informano di ciò le famiglie con un documento scritto. In base alle risorse disponibili verranno predisposte delle attività di recupero in orario scolastico; verranno inoltre invitate le famiglie a collaborare per migliorare lo studio individuale.

5.1.5 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALTERNATIVE ALL'IRC

La valutazione delle attività opzionali facoltative terrà conto della partecipazione, dell'impegno e dei progressi.

Si valutano solo le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione con una programmazione specifica condivisa dal consiglio di classe; negli altri casi non verrà inserita alcuna valutazione.

6. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Nella **scuola primaria** la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, documentate in maniera rigorosa, con specifica motivazione e con voto all'unanimità, il Consiglio stabilisce di non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Qualora il Consiglio di Classe ritenesse opportuno, in casi eccezionali, intraprendere la strada della non ammissione, è necessario attenersi a quanto segue:

- informare la Dirigente scolastica appena si ravvisi questa possibilità e comunque, prima dello scrutinio del primo quadrimestre, invitare la famiglia a colloquio per condividere le azioni, indicare espressamente, nel verbale dello

scrutinio del primo quadrimestre che gli insegnanti prendono in considerazione la non ammissione alla classe successiva a causa di gravi difficoltà riscontrate nel percorso scolastico. I docenti sono tenuti a strutturare e verbalizzare un percorso mirato con la descrizione delle azioni di recupero;

- valutare accuratamente l'opportunità di chiedere consulenza allo Psicologo/counselor dell'istituto o ai referenti e agli specialisti per gli alunni BES o stranieri; è indispensabile che il consiglio di classe lavori in sinergia con i rispettivi referenti di area;
- nell'ambito del consiglio di classe del mese di aprile, fare una verifica intermedia dei percorsi attuati condividendo la valutazione con la famiglia e la Dirigente Scolastica;
- al termine dell'anno scolastico la non ammissione deve essere concordata all'unanimità in sede di scrutinio finale alla presenza della Dirigente Scolastica e previo accordo con la famiglia. Nel verbale inoltre vanno indicate le motivazioni che hanno indotto i docenti a proporre la non ammissione. È necessario documentare l'intero percorso scolastico attraverso verifiche e osservazioni sistematiche.

Nella **scuola secondaria di primo grado** sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto, in sede di scrutinio finale, alla presenza della dirigente scolastica, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il Consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo alla programmazione didattica biennale e alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi individualizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

Pertanto, in presenza di numerose materie insufficienti, i consigli di classe sono invitati a considerare:

- se le carenze siano facilmente recuperabili con studio personale estivo;
- se le carenze siano di tale gravità da compromettere il recupero dei saperi essenziali nelle diverse aree disciplinari tenendo conto dei periodi didattici biennali, come previsto dal Regolamento provinciale sulla valutazione degli studenti, per consentire un tempo adeguato al consolidamento delle competenze previste;
- le caratteristiche e le circostanze personali e sociali dello studente;
- il progetto di vita che lo studente sta maturando.

La non ammissione si motiva principalmente nel fatto che con la ripetenza di un anno scolastico sia presumibile che il/la ragazzo/a possa maturare competenze più adeguate al proseguimento del percorso formativo. Qualora dopo lo scrutinio del primo quadrimestre si ravvisino situazioni di numerose materie insufficienti è necessario informare la dirigente scolastica e la famiglia per condividere azioni volte al recupero delle carenze.

Nell'ambito del consiglio di classe del mese di aprile, va fatta una verifica intermedia dei percorsi attuati e si informi per iscritto la famiglia nel caso in cui persistano le

valutazioni negative.

La decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato viene assunta a maggioranza all'interno del consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si richieda sempre la presenza della dirigente scolastica nella seduta dello scrutinio finale in caso di proposta di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Alla formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato concorrono sia le valutazioni relative alle competenze disciplinari che quelle trasversali.

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è integrata dal consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al percorso scolastico e formativo ritenuto più adatto allo studente per la prosecuzione degli studi. Il parere è predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed è consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale. Il consiglio orientativo è riportato anche nel giudizio globale.

Nelle classi III della Scuola Secondaria di I Grado sono effettuate le prove INVALSI, prove di valutazione degli apprendimenti conseguiti in Italiano, Inglese e Matematica, svolte a livello nazionale. Tali prove costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (D.M. 741 del 03/10/2017).

Il giudizio globale di ammissione all'esame di stato viene espresso con uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

6.1 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PRIMO CICLO

La certificazione delle competenze è un documento ufficiale, rilasciato al termine della scuola secondaria di primo grado, solo in caso di superamento dell'Esame di Stato, con cui la scuola attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della certificazione devono essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza. La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale che prevede che la certificazione sia espressa mediante tre livelli: base, intermedio e avanzato. Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline. L'attribuzione del livello per le singole competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e

avviene al momento dello scrutinio finale per i soli studenti ammessi all'esame di stato.

E' necessario tenere presente i criteri per la compilazione della certificazione: A. va espresso un livello unico (base, intermedio, avanzato) per ogni competenza B. alla definizione del livello per ciascuna competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o delle attività didattiche alternative per gli studenti che se ne avvalgono C. per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

7. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI E DEL GIUDIZIO GLOBALE

I criteri generali ²da seguire per l'espressione della valutazione periodica e finale ai fini dell'ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di stato individuati sono i seguenti:

- nel primo biennio della scuola primaria utilizzare giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente) per aree di apprendimento; per i successivi bienni giudizi sintetici per ogni disciplina;
- utilizzare eventuali annotazioni per esplicitare i giudizi (in progressione, da consolidare, con lacune; per alunni di madrelingua non italiana "disciplina sostituita con ... o sospesa", " in relazione al "Percorso Didattico Personalizzato";
- formulare il giudizio globale facendo riferimento ai seguenti indicatori:

A. Per la scuola primaria:

- relazione con compagni e insegnanti;
- rispetto delle regole della comunità scolastica;
- impegno, motivazione e partecipazione;
- lavoro individuale (autonomia, organizzazione e tempi);
- livello delle abilità strumentali - per il primo biennio;
- livello di competenze disciplinari raggiunte - per secondo e terzo biennio.

B. Per la scuola secondaria di primo grado³:

- rispetto delle regole sociali, dell'ambiente e delle persone;
- collaborazione con i compagni;
- partecipazione all'attività didattica;
- metodo di lavoro e di studio (autonomia, organizzazione, tempi);
- capacità di generalizzazione degli apprendimenti.

² Allegato B: Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici

³ Allegato C: Griglia per la formulazione del giudizio presente nel REL (solo per SSPG)

- formulare il giudizio di ammissione/non ammissione alla classe successiva a conclusione del giudizio globale del 2° quadrimestre utilizzando i seguenti descrittori:
 - "l'alunno è stato ammesso alla classe successiva (senza giudizio) / all'esame di stato con un giudizio ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente o non sufficiente";
 - "l'alunno non è stato ammesso alla classe successiva/esame di stato".
- integrare la valutazione delle competenze disciplinari e trasversali considerando i risultati di apprendimento relativi alle attività opzionali facoltative e ad eventuali attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina o area di apprendimento, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

Il **giudizio globale** esprime in forma discorsiva la valutazione delle competenze trasversali, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente.

Nel primo biennio della scuola primaria è attribuito un unico **giudizio sintetico** per ciascuna area di apprendimento; nelle rimanenti classi è attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina.

8. DEROGA ALLA QUOTA ORARIA MINIMA DI FREQUENZA ANNUALE

In relazione allo studente che non abbia frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale di insegnamento previsto dai Piani di Studio d'Istituto, il Consiglio di classe può procedere, con deliberazione assunta a maggioranza, alla valutazione dello studente **derogando dalla quota oraria** in caso di: gravi motivi di salute, documentati da certificazione medica; pratica sportiva agonistica che preveda la partecipazione a competizioni di livello nazionale, iscrizioni in corso d'anno con particolare riferimento agli alunni stranieri, progetti personalizzati o individualizzati che prevedono una riduzione dell'orario scolastico, supportati da certificazione dello specialista che segue l'alunno o da relazione cogente del servizio di assistenza sociale; presenza di eccezionali contesti socio-culturali, che impediscono la regolare frequenza scolastica o che creano situazioni di marginalità e disagio, documentata.

Il Consiglio di classe può considerare dette deroghe a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa ed in presenza di elementi di valutazione ritenuti sufficienti. Solo in questo caso può procedere alla valutazione annuale.

9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli studenti stranieri (rif. art 10 comma 2, lett. b DP Provincia n. 8-115 Leg. 2008) deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. Il giudizio con cui viene espressa la valutazione, sia in sede di valutazione intermedia che finale, è integrato con l'aggiunta di una specifica annotazione:

- La valutazione è riferita al PDP
- Sospesa/sostituita con...
- Non valutato/a perché nella prima fase di apprendimento della lingua italiana;

Il Consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale e/o del facilitatore linguistico, ove tali figure siano intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

10. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come previsto dall'art. 74 della L.P. 5/06 e relativo Regolamento provinciale per favorire l'integrazione 8 maggio 2008 17-124 Leg, deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con

il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del Consiglio di classe e dalle figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o da entrambe le lingue straniere.

La valutazione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/92 è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in relazione a specifici criteri educativo didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.

La valutazione degli studenti DSA, compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo, è effettuata sulla base del Progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. Il documento di valutazione non contiene alcuna indicazione in merito alle misure adottate.

La valutazione degli studenti che presentano situazioni di svantaggio (fascia C) è effettuata sulla base del PEP e delle specifiche azioni in esso definite. Il documento di valutazione non contiene alcuna indicazione in merito alle misure adottate. In sede di esame conclusivo non sono previste prove differenziate.

11. VALUTAZIONE DI ALUNNI CON ISTRUZIONE FAMILIARE

La valutazione annuale degli studenti, che seguono l'istruzione familiare ai sensi dell'art. 32 della Lp 5/2006, avviene ogni anno entro il mese di giugno per l'anno scolastico di riferimento.

Al fine di consentire la valutazione, la famiglia dello studente dovrà presentare, entro il 15 maggio, il programma svolto nelle discipline previste dai Piani di studio provinciali. Il progetto educativo deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum previsto dai piani di studio provinciali. La Dirigente scolastica nominerà una commissione di docenti, a seconda del grado scolastico, per ciascuna disciplina o ambito disciplinare, e provvede a fissare un calendario delle prove scritte (italiano, matematica, lingue comunitarie) e del colloquio pluridisciplinare. Per la valutazione e l'attribuzione dei giudizi sintetici si applicano i criteri sopra indicati per gli alunni frequentanti.

12. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SVOLGONO I PERCORSI INTEGRATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 58 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA

Il Consiglio di classe tiene conto di tutti gli elementi positivi di valutazione prescindendo dal contesto di apprendimento in cui sono stati acquisiti. Gli elementi di valutazione sono acquisiti dal Consiglio di classe direttamente attraverso prove di verifica tecnico-pratiche, scritte e/o orali formali e indirettamente assumendo la valutazione condotta e documentata dai referenti dei percorsi educativi e di istruzione integrati, riconoscendo quindi i crediti maturati dallo studente in altri contesti di apprendimento.

13. VALUTAZIONE DI ALUNNI OSPEDALIZZATI

Qualora uno studente sia impossibilitato a frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per gravi malattie o infortuni possono essere programmati e realizzati progetti personalizzati di assistenza e tutoraggio. I docenti impegnati nei corsi di istruzione funzionanti in ospedale o in luoghi di cura trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza riguardanti il percorso formativo individualizzato attuato, ai fini della valutazione periodica e finale. In ogni caso, al termine dell'anno scolastico, la valutazione finale dovrà necessariamente considerare la particolare situazione dello studente e tutto il percorso di maturazione e crescita che egli, come persona e come studente, ha effettuato nel corso dell'anno scolastico.

14. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - CONTENUTI

Il documento di valutazione riporta i seguenti contenuti:

- a. indicazione dei dati anagrafici dello studente e dei dati identificativi dell'istituto;
- b. per i soli studenti della scuola secondaria di primo grado, dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria;
- c. dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato e, per i soli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, esito dell'esame di stato;
- d. giudizi sintetici delle singole discipline o delle aree di apprendimento, delle attività opzionali facoltative e delle eventuali attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- e. giudizio globale contenente, per i soli studenti della scuola secondaria di primo grado, il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- f. per i soli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, il giudizio globale è integrato dal consiglio orientativo;
- g. indicazione avvenuto svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti del terzo anno della SSPG, salvo i casi di esonero totale o parziale dall'obbligo.

Il documento di valutazione è rilasciato ai genitori in occasione della valutazione intermedia e finale: è elaborato utilizzando il registro elettronico.

Al termine del primo ciclo il Consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dal Piano di studio d'istituto e dai modelli di certificazione adottati a livello provinciale.

La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico conclusivo del primo ciclo di istruzione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi.

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato è resa pubblica mediante l'esposizione all'albo dell'istituzione scolastica.

15. L'ESAME DI STATO

Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale, la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i soli giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

All'esito dell'esame di stato concorrono gli esiti di tutte le tre prove scritte e della prova orale. Sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico.

Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

Gli esiti finali degli esami sono espressi in decimi.

16. COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L'istituto assicura alle famiglie un'informazione tempestiva circa la valutazione dell'apprendimento degli studenti, informazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi anche del registro elettronico.

Sono oggetto di questa comunicazione:

- risultati delle verifiche;
- assenze;
- andamento scolastico con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- eventuali interventi di recupero o percorsi personalizzati;
- giudizio di ammissione all'esame di stato.

Il documento di valutazione è inviato alle famiglie in occasione della valutazione intermedia e finale; i genitori possono prenderne visione tramite accesso al registro elettronico.

Gli esiti degli esami di stato, sono resi pubblici mediante l'esposizione all'albo dell'istituto.

Allegati:

- allegato A: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg
- allegato B: Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici
- allegato C: Griglia per la formulazione del giudizio presente nel REL (solo per SSPG).